



# REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

**INDICE**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento
- Art. 2 – Regolamentazione delle entrate
- Art. 3 – Aliquote e tariffe
- Art. 4 – Rapporti con i contribuenti

**TITOLO II – GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE**

- Art. 5 – Forme di gestione
- Art. 6 – Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 7 – Attività di verifica e controllo
- Art. 8 – Poteri ispettivi
- Art. 9 – Importi minimi non dovuti
- Art. 10 – Versamento tardivo e ravvedimento operoso

**TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

- Art. 11 – Attività di accertamento e rettifica
- Art. 11 bis – Principio del contraddittorio
- Art. 12 – Accertamento delle entrate tributarie
- Art. 13 – Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 14 – Accertamento con adesione
- Art. 15 – Notificazione degli atti
- Art. 16 – Ripetibilità delle spese di notifica
- Art. 17 – Sanzioni - principi generali
- Art. 18 – Interessi

**TITOLO IV – COMPENSAZIONI TRA CREDITI E DEBITI**

- Art. 19 – Rimborsi e compensazioni
- Art. 20 – Rateizzazioni

**TITOLO V – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE RECUPERO CREDITI**

- Art. 21 – Riscossione volontaria
- Art. 22 – Riscossione coattiva
- Art. 23 – Recupero stragiudiziale dei crediti
- Art. 24 – Tutela giudiziaria
- Art. 25 – Costi del procedimento di riscossione
- Art. 26 – Recupero crediti derivanti da procedure concorsuali

**TITOLO VI – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

- Art. 27 – Interpello del contribuente
- Art. 28 – Autotutela

**TITOLO VII – NORME FINALI**

- Art. 29 – Norme finali

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Montelupo Fiorentino, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
4. Le disposizioni del regolamento sono volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché a disciplinare le attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, nonché infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.
5. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica ogni altra disposizione di legge vigente in materia e restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

**Art. 2 – Regolamentazione delle entrate**

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune potrà adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento uniformato ai criteri stabiliti nel presente atto.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi.
3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui sopra, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti, i principi da questa desumibili, nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

**Art. 3 – Aliquote e tariffe**

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
3. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la previsione dettata dall'art. 193, comma 3 D.Lgs. 267/2000, ove la modifica delle aliquote e delle tariffe avvenga entro il termine fissato per gli equilibri di bilancio.
4. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.
5. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.

#### **Art. 4 – Rapporti con i contribuenti**

1. I rapporti con i contribuenti devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico dei contribuenti vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
4. Le informazioni ai contribuenti sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
5. I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.
6. In base alle disposizioni contenute nella Legge n. 241 del 7 agosto 1990, nei rapporti con il contribuente il comune non può richiedere la presentazione di documentazione qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione procedente o di altra Pubblica Amministrazione e produca gli estremi per il loro reperimento. Tuttavia, qualora esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti della posizione fiscale del contribuente, l'Amministrazione può invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un congruo termine che tenga conto della durata complessiva del procedimento e degli atti da porre in essere che incidano sulla posizione del contribuente medesimo.

**TITOLO II  
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE**

**Art. 5 – Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed equità senza creare oneri aggiuntivi per i cittadini.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali è possibile procedere, singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più categorie, attraverso una delle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997 e in conformità a quanto disposto dal Titolo V del D.Lgs 267/2000.

**Art. 6 – Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle entrate del Comune i funzionari dei singoli servizi o uffici ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.).
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili alla riscossione delle entrate, comprese le attività di indirizzo, di controllo e di verifica delle procedure, nonché l'attività di accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.
3. In particolare il funzionario responsabile cura:
  - a) tutte le attività inerenti la gestione, l'organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, accertamento, applicazione delle sanzioni;
  - b) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
  - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, ed ogni altro provvedimento che impegni il comune verso l'esterno;
  - d) cura il contenzioso tributario;
  - e) dispone i rimborsi e le compensazioni;
  - f) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione.
4. L'amministrazione può, con proprio provvedimento, assegnare ad altro responsabile l'attività di controllo, verifica e riscossione coattiva quando questi non sia individuato dalla legge.
5. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 446/97, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili delle attività connesse.

**Art. 7 – Attività di verifica e controllo**

1. Il funzionario responsabile dell'entrata provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle forme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/90, con esclusione delle disposizioni contenute nel Capo III, così come previsto dall'art. 13, comma 2, della legge medesima.

3. In particolare, il responsabile, deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario responsabile dell'entrata, nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente, ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett.b) D.Lgs 446/1997.

#### **Art. 8 – Poteri ispettivi**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo gli enti si avvalgono di tutti i poteri anche ispettivi, previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il personale incaricato dal Comune, in conformità alla vigente normativa, è titolare della potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti amministrativi e tecnici, richiedendo anche l'esibizione delle autorizzazioni e della documentazione.

#### **Art. 9 – Importi minimi non dovuti**

1. L'importo minimo per il pagamento delle entrate a titolo ordinario è disciplinato da ciascun Regolamento d'entrata; lo stesso vale per il rimborso eventualmente dovuto dall'Amministrazione.
2. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo diversa disposizione regolamentare.
3. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
4. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

#### **Art. 10 – Versamento tardivo e ravvedimento operoso**

1. Il contribuente, in caso di tardivo o insufficiente versamento dell'entrata, può sanare la violazione eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto, della sanzione in misura ridotta e degli interessi moratori, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui viene effettivamente eseguito, secondo quanto previsto per le entrate tributarie dall'art. 14 della L. 173/2024 e successive modifiche.
2. La regolarizzazione tardiva mediante ravvedimento operoso si applica alle violazioni che non sono ancora state interessate da atti accertativi, diffide, ingiunzioni o atti di riscossione coattiva e all'attività accertativa anche conseguente all'avvio della procedura di contraddittorio preventivo, come stabilito dalla legge o dai regolamenti di ciascuna entrata.
3. Il contribuente deve comunicare all'ufficio competente per l'entrata l'applicazione del ravvedimento operoso.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

**Art. 11 – Attività di accertamento e rettifica**

1. L'attività di accertamento e rettifica delle entrate è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati dalle norme e dai regolamenti che disciplinano ciascuna di esse.
2. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.
3. Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.
4. L'accettazione da parte del contribuente delle contestazioni sollevate da parte del Comune non può tuttavia determinare alcuna riduzione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento di quanto dovuto.

**Art. 11 bis – Principio del contraddittorio**

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
  - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale;
  - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
  - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
  - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  - f) gli atti di cui all'articolo 146 comma 2, del D. Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
  - g) il rigetto delle istanze presentate ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento;
  - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di

attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.

6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva.
8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
  - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
  - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
  - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
  - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
  - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;
  - f) l'informazione di poter usufruire eventualmente dell'istituto dell'accertamento con adesione.
9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 14, decreto legislativo n. 173 del 5 novembre 2024.

### **Art. 12 – Accertamento delle entrate tributarie**

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure e comunque secondo quanto disciplinato dalla Legge n. 212/2000 e successive modificazioni (Statuto Contribuente).
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo pec o presso il domicilio digitale, nel rispetto della normativa vigente, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove

ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione:

- a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - b) del responsabile del procedimento
  - c) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere nonché dell'applicazione dell'articolo 126 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 in ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso;
  - e) dell'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso;
  - f) che gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
  - g) del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
4. Il medesimo contenuto previsto al precedente comma 2 deve essere riprodotto anche negli atti di rideterminazione degli importi a seguito di accertamento con adesione ovvero definitività dell'atto impugnato. In ipotesi di rideterminazione dell'importo, il versamento delle somme rideterminate deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica dell'atto con il quale è portata a conoscenza la predetta rideterminazione.
  5. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.
  6. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
  7. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, previa adozione di apposita determinazione dirigenziale che esprima la predetta volontà e ne disciplini le modalità attuative.
  8. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

### **Art. 13 – Accertamento delle entrate non tributarie**

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del Servizio.
3. I responsabili dei relativi Servizi dell'entrata, previo eventuale solleciti, contestano i mancati pagamenti delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria e rientranti nella disciplina prevista dal comma 792 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante la notifica di diffide e messa in mora notificate entro il termine di prescrizione previsto dalla legge. Le diffida e messa in mora devono essere motivate in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche

che le hanno determinate; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dall'utente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.

Le diffide e messa in mora devono contenere, altresì, l'indicazione:

- a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - b) del responsabile del procedimento;
  - c) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere nonché dell'applicazione dell'articolo 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150;
  - e) dell'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;
  - f) che gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
  - g) del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
4. Il medesimo contenuto previsto al precedente comma 3 deve essere riprodotto anche negli atti di rideterminazione degli importi. In ipotesi di rideterminazione dell'importo, il versamento delle somme rideterminate deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica dell'atto con il quale è portata a conoscenza la predetta rideterminazione.
  5. Le diffide e messa in mora acquistano efficacia di titolo esecutivo, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.
  6. Le diffide e messa in mora sono sottoscritte dal funzionario responsabile dell'entrata.
  7. Qualora la compilazione delle diffida e messa in mora venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

#### **Art. 14 – Accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è disciplinato da apposito regolamento comunale in materia, al quale si rinvia. Si applica alle entrate tributarie sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e successive modificazioni, in quanto compatibili.

#### **Art. 15 - Notificazione degli atti**

1. La consegna degli avvisi e degli atti impositivi in genere, che per legge devono essere notificati al contribuente entro il termine di decadenza, può essere effettuata, oltre che a mezzo del messo comunale, anche direttamente dall'ufficio con l'invio a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o per PEC o presso il domicilio digitale ove prevista dalla normativa vigente o nelle altre forme previste dalle disposizioni legislative.
2. La notificazione degli avvisi e degli atti di cui al comma precedente può essere eseguita, anche mediante consegna diretta al contribuente interessato, presso i locali del Comune, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
- 3.

#### **Art. 16 – Ripetibilità delle spese di notifica**

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. Finanze 14 aprile 2023 e successive modificazioni.
2. Le spese di notifica vengono ripetute dal Comune nei limiti del costo effettivamente sostenuto dal Comune, senza applicazione di oneri ulteriori a carico del contribuente.

#### **Art. 17 – Sanzioni – principi generali**

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e n. 173 del 5 novembre 2024 e successive modificazioni ed integrazioni. In assenza del provvedimento deliberativo che disciplina i criteri da seguire si applicano le aliquote minime previste dai suddetti decreti.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie possono essere previste nei regolamenti relativi ad ogni singola entrata ovvero negli atti relativi all'individuazione delle tariffe annuali.
3. Non sono irrogate sanzioni né applicate penalità o richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell'amministrazione.

#### **Art. 18 – Interessi**

1. Gli interessi da applicare per la riscossione, la sospensione, il rimborso e la dilazione di pagamento dei tributi locali e delle entrate patrimoniali dell'Ente sono pari al tasso di interesse previsto per legge, da applicarsi in ragione giornaliera, con decorrenza dalla data in cui il credito è divenuto esigibile in base alle specifiche norme di legge e regolamentari.
2. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza applicazione degli interessi anche in fase di riscossione coattiva.
3. Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni e accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano altresì agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti.

### **TITOLO IV COMPENSAZIONI TRA CREDITI E DEBITI**

#### **Art. 19 – Rimborsi e Compensazioni**

1. E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti, senza applicazione di interessi, nell'ambito

dell'entrate comunali disciplinate nel presente Regolamento, con le modalità ed i limiti da esso stabilite, anche in riferimento a diversi anni d'imposizione, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. L'istanza di rimborso deve essere autorizzata dal funzionario responsabile dell'entrata e comunque secondo le seguenti disposizioni:
  - il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento dell'indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. La richiesta di rimborso, a prova di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione;
  - entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, il responsabile della relativa entrata esamina la medesima e notifica il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso uffici esterni al Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti entro i termini necessari per la definizione del procedimento, l'istanza sarà archiviata;
  - il funzionario responsabile dell'entrata non darà luogo, in ogni caso, al rimborso di somme complessivamente inferiori o uguali ad Euro 12,00 (dodici/00), salvo diversa disposizione regolamentare.
  - il funzionario responsabile dell'entrata non procederà al rimborso di somme dovute in presenza di posizioni debitorie a carico del richiedente nei confronti del Comune.
3. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.
4. Ai fini dell'applicazione dell'istituto della compensazione, il contribuente deve presentare al responsabile dell'entrata apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - a) la identificazione del contribuente;
  - b) l'entrata per la quale si intende utilizzare il credito in compensazione;
  - c) il debito che si intende assolvere con la compensazione;
  - d) l'indicazione esatta del credito;
  - e) l'importo che si intende utilizzare per la compensazione;
  - f) la dichiarazione di non aver già richiesto il rimborso per il credito che si intende utilizzare in compensazione ovvero, in ipotesi di istanza di rimborso già prodotta, la dichiarazione di rinuncia alla stessa.Le modalità di presentazione dell'istanza di compensazione valgono anche per il rimborso.
5. L'istanza prevista al comma precedente deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
6. Il funzionario responsabile dell'entrata, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

## **Art. 20 – Rateizzazioni**

1. Il funzionario responsabile dell'entrata può concedere, su istanza di parte, da presentarsi prima dell'attivazione delle procedure cautelari e/o esecutive, rateazioni di pagamenti dovuti dal

contribuente, in rate mensili di pari importo, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese a partire da quello successivo alla concessione della dilazione.

2. Ciascuna rata non può essere di importo inferiore ad euro 50,00.
3. Su ciascuna rata, a partire dalla seconda, si applicano gli interessi calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.
4. La dilazione è concessa nel seguente numero di rate mensili di pari importo:
  - a) fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 ad euro 500,00 fino a 4 rate;
  - c) da euro 500,01 ad euro 3.000,00 fino a 12 rate;
  - d) da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 fino a 24 rate;
  - e) oltre euro 6.000,00 fino a 36 rate.

Nel caso in cui la rateizzazione sia richiesta oltre il termine previsto per il pagamento dell'avviso di accertamento, ma prima dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, la ripartizione del pagamento del debito, comprensivo degli interessi moratori e maggiorato degli oneri della riscossione nel frattempo maturati, può essere concessa fino a un massimo di 6 rate.

5. La dilazione di cui al precedente comma è concessa in ipotesi di situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà. Per le somme di importo superiore ad euro 10.000,00 la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
6. Per le somme di ammontare superiore ad euro 20.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di primaria istituzione a livello nazionale, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, pari all'importo da rateizzare comprensivo degli interessi, con scadenza posticipata di sei mesi rispetto alla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento del debito.
7. In caso di mancato o parziale pagamento della prima rata ovvero di n. 2 rate, anche non consecutive, previa notifica di un sollecito da effettuare entro trenta giorni dall'importo scaduto, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

## **TITOLO V ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RECUPERO CREDITI**

### **Art. 21 – Riscossione volontaria**

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In alternativa al tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non, tramite i soggetti indicati all'art. 52 comma 5 del D.Lgs. 446/97.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate possono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, quali il versamento diretto, il bonifico e ogni altra modalità prevista dalla normativa vigente, con priorità per le forme di riscossione on-line.

### **Art. 22 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva può essere effettuata con:
  - a) avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1 comma 792 lett. a) L. 160/2019 o tramite la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo VI del D. Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5, lettera b), del D.Lgs 446/1997;
  - b) la procedura del ruolo di cui al D. Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016.
2. Nel caso di riscossione coattiva, mediante procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo VI del D. Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, in quanto compatibili, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Negli altri casi di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
4. E' attribuita al responsabile, o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del d.Lgs. 15/12/1997 n. 446, la firma del titolo esecutivo per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/04/1910. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva, con la procedura di cui al D. Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, le attività necessarie alla riscossione competono al responsabile, se non indicato diversamente.
5. I ruoli vengono compilati sulla base delle minute predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le diverse entrate e dalla documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
6. E' stabilito in € 30,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate, a meno che lo specifico regolamento di ogni singolo tributo non stabilisca un importo diverso. Non si procede conseguentemente al rimborso di somme per importi non superiori al limite previsto dal regolamento di ciascuna entrata.
7. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 0,49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **Art. 23 - Recupero stragiudiziale dei crediti**

1. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante le procedure previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.

### **Art. 24 – Tutela giudiziaria**

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi

del D.Lgs n. 546/1992, il Sindaco può costituirsi in giudizio anche a mezzo di un suo delegato.

2. L'Ente può, altresì, svolgere l'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni tramite altri soggetti individuati nelle forme di legge.

### **Art. 25 – Costi del procedimento di riscossione**

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge ovvero dai regolamenti di disciplina delle singole entrate, la riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal Comune ovvero affidata ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 ove prevista, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo VI del D. Lgs. 24 marzo 2025 n. 33.
2. La riscossione coattiva può, altresì, essere affidata all'Agente della Riscossione, di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale la effettua con le procedure di cui al D. Lgs. 24 marzo 2025 n. 33.
3. In ipotesi di riscossione coattiva effettuata in forma diretta dal Comune ovvero affidata ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
  - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di euro 300,00, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di euro 600,00;
  - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con DM 14 aprile 2023.
4. La misura del rimborso delle spese esecutive, ossia di tutti i costi e gli oneri sostenuti per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari ai sensi dell'art. 1 comma 803 lettera b) legge n. 160 del 2019, è determinata in base alla tabella di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del DM 14 aprile 2023.
5. Per i crediti superiori a 500,00 euro, per il rimborso delle spese relative alle singole procedure esecutive si applicano altresì i coefficienti di maggiorazione di cui al predetto Allegato A, prendendo per base l'importo complessivo del credito per cui si procede.
6. Oltre al rimborso delle spese di cui ai commi precedenti, al debitore compete anche il rimborso delle spese vive, diritti ed oneri sostenuti per quelle attività, riportate nella tabella di cui all'allegato B che costituisce parte integrante del DM 14 aprile 2023, funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. La liquidazione del rimborso è calcolata utilizzando i parametri forensi previsti dalle tabelle allegare al decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. E' altresì rimborsabile ogni ulteriore ed eventuale spesa diritto od onere, documentati, non compresi nella tabella di cui all'allegato B, strettamente attinente al tentativo di recupero coattivo del credito e necessario alla finalizzazione dello stesso.
7. Nella ipotesi prevista al precedente comma su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni

dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre 2 punti percentuali con apposita disposizione regolamentare approvata dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 26 – Recupero crediti derivanti da procedure concorsuali**

1. Nel caso in cui il contribuente sia soggetto a procedure concorsuali il recupero del credito è effettuato a mezzo insinuazione del funzionario responsabile di ciascuna entrata.
2. Non si procede ad insinuazione nella procedura concorsuale per crediti inferiori ad € 30,00.

### **TITOLO VI CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

#### **Art. 27 – Interpello del contribuente**

1. Il diritto di interpello previsto dall'art. 11 della Legge n. 212/2000 può essere esercitato dai soggetti legittimati, individuati dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 156/2015 e successive modificazioni.
2. L'interpello deve essere presentato per iscritto al Comune, nei tempi indicati dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 156/2015, tramite istanza contenente gli elementi indicati dall'art. 3 del D.Lgs. n. 156/2015 e concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
3. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 156/2015.
4. Il Comune, effettuata l'istruttoria ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 156/2015, fornisce risposta scritta e motivata entro i termini specificatamente previsti dall'art. 11 della Legge n. 212/2000 per ciascuna tipologia di interpello. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine previsto, si intende che l'Amministrazione concordi con la interpretazione o con il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine previsto.
5. La risposta non vincola il contribuente ma solo il Comune, con esclusivo riferimento al richiedente e alla questione oggetto dell'istanza di interpello. La risposta del Comune non è impugnabile, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 7 della Legge n. 212/2000. Qualsiasi atto, anche di contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta stessa è annullabile.

#### **Art. 28 – Autotutela**

1. Il Comune con provvedimento del responsabile del servizio o ufficio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 53, comma 5 lett. b) del D.lgs. 15/12/1997 n. 446 procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione nei casi di manifesta illegittimità dell'atto, senza istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti deflattivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
  - a) errore di persona;
  - b) errore di calcolo;

- c) errore sull'individuazione del tributo;
  - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
  - e) errore sul presupposto dell'imposta;
  - f) mancata considerazione dei pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza;
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
  3. Fuori dei predetti casi, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia dell'imposizione senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
  4. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini dell'esercizio del potere di autotutela, sia obbligatoria che facoltativa, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
  5. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi del grado delle probabilità di soccombenza dell'amministrazione.

## TITOLO VII NORME FINALI

### Art. 29 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 Gennaio 2026.